

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO ED URGENTE DI
STRUTTURE ALBERGHIERE IDONEE AD OSPITARE PERSONALE
SANITARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO CON L'AZIENDA USL.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Società "GEST.COM.TUR Srl", con sede legale in CECINA (LI) - PIVA 01752650497, di seguito denominata "Società" nella persona del suo Legale Rappresentante Umberto Chisci, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima;

RICHIAMATI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020 che all’articolo 4 attribuisce alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
- L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, con cui si dispone fra l’altro che le Aziende Unità Sanitarie Locali possono individuare strutture ricettive per il personale medico e sanitario che necessita di isolamento rispetto ai propri familiari conviventi;
- La lettera circolare dell’Assessore regionale al Diritto alla Salute, Welfare, Integrazione Socio Sanitaria e Sport, A00-GRT Prot. 114784 del 23 marzo 2020 che ha previsto di rendere disponibili gratuitamente strutture alberghiere per le categorie di personale sanitario ivi indicate;
- La successiva lettera circolare della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta Regionale della Toscana A00-GRT Prot. 123935 del 31 marzo 2020 che parimenti disciplina il medesimo argomento;

PREMESSO

- che le categorie di personale dipendente della AUSL da alloggiare ai sensi del presente contratto sono le seguenti

1. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che abbiano necessità di reperire un alloggio a seguito dell'assunzione con procedura di urgenza disposta dall'Azienda USL, essendo il loro domicilio troppo distante dalla sede di assegnazione;
2. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che siano in servizio in un reparto ad alto rischio di infezione e, ancorché negativi al coronavirus, vogliano continuare a lavorarvi, trovando una sistemazione diversa dal proprio domicilio, per tutela dei familiari conviventi, con priorità per coloro che hanno all'interno del nucleo familiare persone ad elevato rischio in caso di contrazione del Covid-19.

CONSIDERATO

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, l'Azienda USL deve convenzionare alcune strutture collettive di assistenza nelle quali garantire il soggiorno temporaneo al proprio personale sanitario dipendente;
- che la Società dispone di due strutture alberghiere, una denominata "Aurora" con n. 20 camere con bagno situata a Cecina in Località Marina di Cecina,

via della Vittoria, 20, ed un'altra denominata Hotel Mediterraneo con n. 9 camere con bagno situata a Cecina in via della Vittoria 40;

- che la AUSL ha bisogno per il momento di 9 camere e che l'albergo attualmente messo a disposizione è comunque l'Hotel Aurora;
- che eventualmente, ma solo con separato atto, la disponibilità di ulteriori alloggi e di alberghi potrà essere valutata come proposta in caso di attivazione di alberghi sanitari per utenti dimessi dall'ospedale;
- che il sopralluogo in merito all'idoneità degli alloggi dell'Hotel Aurora è stato effettuato durante il periodo di preavviso per ispezionare le camere e la struttura al fine di verificare la corrispondenza a quanto richiesto, nonché per concordare le modalità operative dei servizi a carico della AUSL ed a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari, oltre alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- che l'ordinanza presidenziale sopra richiamata prevede che la struttura deve mettere a disposizione le camere con: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wi-fi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore e un asciugacapelli garantendo il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 stabilendo che possano accedere alla struttura solo i fornitori ed eventuale personale sanitario, impedendo l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL;
- che una parte dei servizi a carico della AUSL possono essere effettuate dalla AUSL stessa attraverso i propri fornitori oppure può essere, per funzionalità complessiva, assegnata alla medesima società concedente dei locali;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate:

- disponibilità esclusiva di n. **9** camere (eventualmente espandibili sino a 20 solo in caso di ulteriori adesioni da parte dei dipendenti della AUSL); in ogni camera potrà essere alloggiato un solo soggetto, ferma restando la possibilità, se compatibile, di inserimento contemporaneo di due soggetti.

La AUSL si impegna ad acquisire le 9 camere suddette riconoscendo per ognuna delle nove camere messe a disposizione (vuota o piena) per trenta giorni, salvo diritto di recesso con pre avviso di 7 giorni, l’importo indicato nell’ordinanza regionale e riportato al successivo articolo 5.

Rimangono invece interamente a carico della AUSL le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani);
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo);
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni);
- ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni);
- ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni);

- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Società.

Fermo restando l'effettuazione a carico AUSL della sanificazione giornaliera delle camere con fornitura e ritiro dei rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e della pulizia, sanificazione e disinfestazione a fine quarantena per ogni singola camera o appartamento, la struttura si impegna ad effettuare le singole prestazioni per conto della AUSL alle condizioni indicate al successivo articolo 5 in cui la Società specifica se esse sono comprese nel prezzo a giornata per la camera o se sono prezzate a parte.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga a garantire l'agibilità delle camere, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione delle stanze, di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 e di reperibilità telefonica 24/24 ore, nonché a permettere l'accesso a personale sanitario della AUSL impedendo invece l'accesso alla struttura da parte di soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL, consentendo il passaggio dei soli fornitori di prestazioni essenziali ed indifferibili. Il personale della AUSL alloggiato è libero di entrare e di uscire dalla struttura.

La Struttura/Società si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

La Società, oltre a concedere in uso i locali, garantisce l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore (tale adempimento

si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura).

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria personale).

Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO - ISOLAMENTO

L'accesso dei dipendenti presso gli alloggi è disposto dalla Azienda USL a seguito di provvedimenti di individuazione dei sanitari aventi diritto.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura/società da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti;

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno.

La AUSL si impegna ad acquisire le 9 camere prenotate nella struttura riconoscendo per ognuna delle nove camere messe a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 (trenta/90) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di pre avviso iniziale (4 aprile) e termina il giorno in viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Per le prestazioni a carico AUSL, la Società si rende disponibile ad offrirle alle

seguenti condizioni:

- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani):
compresa nel costo a giornata;
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata;
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni) e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): Euro 6 ogni 2 giorni;
- ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): Euro 4 ogni 7 giorni;
- pulizia giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani:
compreso nel costo a giornata;

Alle suddette tariffe deve essere aggiunta l'IVA nella percentuale dovuta.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Per le sole prestazioni, le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente quelle effettivamente erogate nelle modalità sopra stabilite. Rimane fermo, così, come previsto dall'ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020, il riconoscimento giornaliero (vuoto per pieno) di € 30,90 per ogni singola camera delle 9 iniziali messe a disposizione dalla Società.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società emette una fattura mensile comprensiva di tutte le prestazioni previste dal presente accordo in relazione ai soggetti ospitati durante il periodo negli appartamenti concessi in uso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Società provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è 89C3RU.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento “COV 20”. La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Società devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate

al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese. Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Società è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per i dipendenti o convenzionati (personale sanitario) inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati resta la AUSL stessa.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL dalla Società con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale, cioè decorre dal giorno 4 aprile 2020 per 30 giorni, con diritto di recesso su preavviso da parte dell'AUSL di 7 giorni e comunque termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente prorogati per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario,

la AUSL potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla AUSL alla Società entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti. L'avvenuta sanificazione finale (che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti) dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla Società e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

~~Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica, o con modalità tradizionale cartacea.~~

Art. 16 – CLAUSOLA AGGIUNTIVA

Il presente Accordo annulla e sostituisce integralmente il contratto fra le parti già

sottoscritto in data 2 aprile 2020 che non sarà più efficace.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Sig. Umberto Chisci

Pisa/Cecina, lì 4 aprile 2020

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 06/04/2020 13:37:09

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063